

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Distribuzione (vera o virtuale?) della riserva in sospensione d'imposta

di **Fabio Landuzzi**

Due recenti risposte ad istanze di interpello pubblicate dall'Agenzia delle entrate hanno interessato vicende relative all'utilizzo della **riserva in sospensione di imposta** iscritta nel patrimonio netto in occasione della **rivalutazione di immobili** ex [articolo 15, commi 16-23, D.L. 185/2008](#) (che rimanda, come noto, all'[articolo 13 L. 342/2000](#)).

La più recente risposta ([n. 332/2019](#)) risolve un dubbio relativo all'**anzianità di formazione della riserva di rivalutazione** distribuita ai **soci persone fisiche**, titolari di **partecipazioni "qualificate"**.

Determinare l'anzianità è assai rilevante alla luce delle modifiche operate dalla **L. 205/2017**, in quanto determina l'applicazione o meno del **regime transitorio di tassazione dei dividendi** la cui distribuzione viene **deliberata dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022**, in luogo del **regime ordinario** che prevede una **ritenuta d'imposta pari al 26%** dell'utile distribuito.

Ebbene, l'Amministrazione finanziaria risolve il dubbio specificando che la riserva di rivalutazione in sospensione di imposta assume **l'anzianità del periodo di imposta** in cui si verifica il **suo presupposto impositivo**, ossia ne viene deliberata la distribuzione, **a nulla rilevando l'esercizio in cui essa era stata iscritta nel patrimonio netto**.

Quindi, se la distribuzione della riserva di rivalutazione è **deliberata nel 2019**, oltre alla variazione in aumento del proprio imponibile, la società dovrà anche agire quale **sostituto di imposta** ed effettuare **una ritenuta del 26%** dell'importo distribuito.

La seconda risposta (la [n. 316/2019](#)) presenta in realtà fondate **ragioni di perplessità** circa la soluzione a cui è addivenuta l'Amministrazione finanziaria.

Il caso sottoposto all'interpello appare piuttosto lineare: una società ha fuso per **incorporazione** una sua controllata e dall'elisione del valore di carico della partecipazione con il patrimonio netto contabile della incorporata è emerso un **disavanzo da annullamento**.

L'**Oic 4**, quanto alla destinazione di tale disavanzo, è molto chiaro nell'indicare precisamente che *"nelle ipotesi in cui il disavanzo da annullamento, in base alla sua origine e natura economica, corrisponda a perdite pregresse o ad un "eccesso di costo" (...) esso è eliminato, portandolo a riduzione del patrimonio netto postfusione, compensandolo con una o più riserve o, se questo non è*

possibile, imputandolo al conto economico”.

La società incorporante aveva, quindi, imputato il disavanzo di fusione a **riduzione della riserva di rivalutazione in sospensione di imposta** e domandava all'Amministrazione finanziaria se ciò avesse costituito **ragione di innesco della tassazione della riserva**.

La risposta fornita è lapidaria, ma anche assai **poco motivata**, poiché chiarisce semplicemente che *“qualora il contribuente decida di ridurre il saldo di rivalutazione in sospensione di imposta, lo stesso sarà tassabile”*, aggiungendo poi che la società potrebbe altrimenti coprire il disavanzo **utilizzando altre riserve** presenti nel suo patrimonio che siano **“fiscalmente disponibili”** (categoria atipica, a cui non appartarrebbe, invece, la riserva di rivalutazione).

Come detto, questa risposta desta alcune perplessità.

Prima di tutto, **la riserva di rivalutazione è una riserva disponibile, anche fiscalmente**, nel senso che **se utilizzata per la copertura di perdite** essa **non determina l'innesco del presupposto impositivo**, come prescrive l'[articolo 13, comma 2, L. 342/2000](#).

Semplicemente, **se la sua riduzione non avviene nelle forme** della riduzione volontaria del capitale di cui all'[articolo 2445 cod. civ.](#), **non si potranno distribuire utili** sino a che la riserva non sarà stata reintegrata.

E allora, se l'assorbimento del disavanzo di fusione da parte della riserva di rivalutazione avvenisse con le formalità dell'[articolo 2445 cod. civ.](#), potrebbe questo **evitare l'innesco della sua tassazione?**

Tanto premesso:

- se la società **non ha altre riserve di utili**, non si comprende per quale ragione si deve innescare la tassazione della riserva di rivalutazione per il semplice suo **utilizzo in assorbimento del disavanzo**;
- se la società, anziché utilizzare direttamente la riserva di rivalutazione per assorbire il disavanzo, lo **imputasse al conto economico e realizzasse una perdita**, l'utilizzo della riserva di rivalutazione per la sua copertura, come abbiamo visto, **non innescava affatto la tassazione**;
- infine, ed è questo forse il caso che preoccupa l'Agenzia, **se la società avesse anche altre riserve di utili**, se è vero che il **disavanzo è espressione di “perdite”**, non si vede comunque per quale ragione l'utilizzo diretto della riserva di rivalutazione per la sua copertura debba innescare la tassazione, quando **si tratterebbe comunque di fattispecie analoga** a quella normata dall'[articolo 13 Legge 342/2000](#).

Probabilmente l'Agenzia è preoccupata che la società in questo modo **cancelli la riserva in sospensione**, utilizzandola per la copertura di disavanzo, e **conservando invece le riserve di utili scevre da sospensione**; ma questo effetto, a nostro avviso, è comunque **previsto e regolato**

dal più volte citato [articolo 13, comma 2, Legge 342/2000](#) e non dovrebbe essere perciò trattato come **evento patologico**.

